

ORIGINAL

CASTEL GONZAGA
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
del 26/06/2020

II CONVOCAZIONE

In data 26/06/2020, alle ore 18:30, si riunisce, presso la sede sociale, l'Assemblea straordinaria dei soci della Castel Gonzaga Associazione Volontariato Protezione Civile di Messina per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 117/2017;**
- 2) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore".**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signor Cuzzupoli Francesco che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n. 21 soci iscritti all'Associazione (Vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita, in sede di seconda convocazione, ai sensi del predetto art. 7 dello statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Gugliotta Maria Grazia. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito dell'introduzione del "Codice del terzo settore" con il D.lgs. 117/2017 si rende necessario, se l'assemblea lo condivide, procedere alle modifiche statutarie per fare in modo che l'Associazione possa acquisire, una volta istituito il registro unico nazionale del terzo settore, la qualifica di Ente di terzo settore (ETS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/05/2020 che ha approvato le modifiche allo Statuto. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

Delibera

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di aderire alla nuova normativa su terzo settore e di procedere pertanto agli adeguamenti di legge.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5) art. 82 del Decreto legislativo 117/17 e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 105/18.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Segretaria verbalizzante
Maria Grazia Gugliotta

Maria Grazia Gugliotta

Il Presidente
Francesco Cuzzupoli

Francesco Cuzzupoli

ESANA

L'Addetto
Antonino Zelona*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo



(*) Provvedimento di delega prot. n. 36 del 2020

1) Decisione riguardante all'assunzione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 117/2017.
2) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo Codice del Terzo Settore.

Al sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signor Quasipoli Francesco che constatato che sono presenti in sede aventi diritto al voto su n. 21 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita, in sede di seconda convocazione, ai sensi del predetto art. 7 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Gulotta Maria Grazia.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito dell'introduzione del Codice del Terzo Settore con il D.Lgs. 117/2017 si rende necessaria, se l'assemblea lo condivide, procedere alle modifiche statutarie per fare in modo che l'Associazione possa acquisire, una volta iscritta al registro unico nazionale del Terzo Settore, la qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS). Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare, dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/05/2020 che ha approvato le modifiche allo Statuto. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Delibera

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità, In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di aderire alla nuova normativa su Terzo Settore e di procedere pertanto agli adeguamenti di legge. In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore. Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2) art. 87 del Decreto legislativo 117/17 e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 102/18.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Francesco Quasipoli

La Segretaria verbalizzante
Maria Grazia Gulotta



Allegato
in Messina, addì 8/11/2020
N. 801 S. 3

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"CASTEL GONZAGA ASSOCIAZIONE ODV"

all'atto registrato
8/11/2020
Agenzia d'Ente
Antonio Ceresa
Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Messina

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, denominata "CASTEL GONZAGA ASSOCIAZIONE ODV", di seguito indicata anche come "Associazione", ai sensi del Decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e della Legge Regionale 07 giugno 1994, n.22.

L'Associazione ha sede nel Comune di Messina presso la Parrocchia S.Teresa di Gesù Bambino via Montepiselli n. 88 - E-MAIL: castel.gonzaga@gmail.com - PEC: castel.gonzaga@pec.it - tel. 090711569 - cell. 3475974837 - Sito web: castelgonzaga.wixsite.com/castelgonzagaadv.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sezioni o sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale e all'estero, su decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art. 2 - Utilizzo nella Denominazione Ente Terzo Settore (ETS)

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'Associazione potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione la dicitura Ente Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Art. 3 - Finalità - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del Decreto legislativo n.117/2017 comma 1) e di cui alle lettere:

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del

randagismo, ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto legislativo n.117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto legislativo n.117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 - Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso attività d'informazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e comunità, produzioni di pubblicazioni, realizzazione di progetti, con le seguenti modalità e attività:

- a) promozione e svolgimento dell'attività di Prevenzione non strutturale di protezione civile prevista dal comma 4) dello stesso D.lgs. n. 1/2018 lettere a), b), c), e), f) e g), i);
- b) studio di un piano di emergenza locale di protezione civile con particolare riferimento al territorio in cui è collocata (Rione Montepiselli IV Circoscrizione città di Messina);
- c) campagne nazionali ed internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- d) promozione di opportune azioni giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale, per la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio naturale;
- e) promozione e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza nei confronti di: portatori di handicap, anziani, emarginati e minori;

- f) organizzare e gestire corsi di formazione per l'aggiornamento e le esercitazioni dei volontari di protezione civile, per il soccorso sanitario, la prevenzione incendi ed i rischi in genere;
- g) organizzare e gestire servizio antincendio civile e boschivo;
- h) svolgere attività di supporto alle forze dell'ordine per la sicurezza stradale e soccorso rivolte ai cittadini durante manifestazioni sportive, cortei religiosi o culturali e altre manifestazioni richieste e autorizzate dalle Autorità competenti. Nell'espletamento delle attività sarà utilizzato personale opportunamente formato o abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) organizzare in proprio e anche in collaborazione con altri enti e associazioni aventi scopi e finalità istituzionali similari, un gruppo operativo di vigilanza ambientale, per brevità (G.O.V.A.) per il rispetto delle norme a tutela del suolo, dell'aria, dell'acqua, degli animali (d'affezione e di allevamento), della fauna, della flora, dell'ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti;
- l) gestire centri di educazione ambientale (CEA) e collaborare al funzionamento dei centri di Educazione Ambientale alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- m) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale;
- n) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di aree naturali e urbane, il rimboschimento ed eventuale recupero di terre incolte;
- p) promozione e gestione di orti urbani e/o orti sociali allo scopo di coinvolgere persone spesso ai margini (persone senza dimora, migranti, persone disabili), studenti, cittadini, anziani e pensionati, valorizzandone i saperi, le competenze e le abilità, e dare vita ad un laboratorio informale di agricoltura sostenibile, cittadinanza attiva e coesione sociale, anche in collaborazione con cooperative sociali, associazioni ed enti pubblici;
- q) svolgere attività di: manutenzione, gestione, pulizia, custodia di aree verdi, beni monumentali, Oasi di protezione faunistiche, zone d'interesse ambientale, (Z.P.S.= Zone di Protezione Speciale), (S.I.C.= Siti d'Importanza Comunitaria), Riserve, parchi, parchi giochi, piazzole/aree per la raccolta differenziata, a livello provinciale, extra provinciale, regionale e extra regionale;
- r) organizzare tornei e manifestazioni sportive a livello dilettantistico al fine di promuovere il benessere fisico e la socialità tra le persone;
- s) organizzare e gestire in proprio o con altri partner eventi culturali (musicali, pittorici, letterari, teatrali, ecc.), seminari, dibattiti, workshop, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- t) produzione, distribuzione, diffusione di materiale tecnico, scientifico, culturale e didattico, inerenti lo scopo sociale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

- u) riqualificare in maniera appropriata, allo scopo di renderlo fruibile socialmente, (con particolare riferimento ad iniziative di inclusione sociale di soggetti svantaggiati e promozione di attività di incentivazione alla legalità), un bene mobile e/o immobile confiscato alla criminalità organizzata o bene pubblico inutilizzato, per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del decreto Legislativo n. 117/2017 e di cui al presente art.3;
- v) organizzare e gestire periodiche attività turistiche che promuovano il rispetto, l'interesse sociale, culturale nei riguardi del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e religioso del territorio messinese, siciliano ed italiano;
- z) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 5 – Attività diverse - raccolta fondi – accordi e convenzioni

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività di natura commerciale e iniziative promozionali, in via meramente marginale, finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi descritti, stipulare accordi e/o convenzioni con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed altre Associazioni nonché aderire a reti associative di cui condivide finalità e metodi.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

L'Associazione potrà partecipare ai bandi per l'assegnazione di volontari, indetti dal Servizio Civile Universale (S.C.U.) allo scopo di promuovere l'attività di volontariato tra i giovani.

L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni regionali, nazionali, internazionali aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.

Titolo II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche in numero non inferiore a 7 (sette) e le Organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a 3 (tre) le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si

impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto;
- c) per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dei soci dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere i volontari associati in un apposito registro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria: composizione, convocazione e funzionamento

L'Assemblea ordinaria dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto e secondo le regole stabilite dall'art.18 e 19 dell'attuale Regolamento Interno.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da almeno 3 (tre) membri compreso il Presidente e fino a 7 (sette). I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuale Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 18, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Collegio dei Revisori: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora obbligatorio, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni, i suoi componenti sono rieleggibili e nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze del Collegio dei Revisori.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 26 - Gruppi Operativi - Coordinamento e Gestione

L'Associazione, per il conseguimento delle specifiche finalità di cui all'art. 3 e 4, può costituire al suo interno Gruppi di Volontari Operativi: Volontari Protezione Civile sigla (G.O.P.C.) / Vigilanza Ambientale sigla (G.O.V.A.), coordinati dal Presidente dell'Associazione, che a sua volta può delegare il Vice Presidente e/o volontari a funzioni particolari di responsabilità operative.

Il Presidente è il garante dei volontari operativi, ne cura il loro comportamento e dirige le attività a lui è affidata la facoltà di sospensione dal servizio del volontario operativo nei casi in cui lo ritenga inadeguato.

I gruppi di volontari operativi sono tenuti al rispetto dello statuto e dell'eventuale Regolamento Interno. Potranno avvalersi anche di collaborazioni esterne per l'addestramento e la formazione.

L'Associazione curerà che i propri volontari operativi siano assicurati per i rischi legati agli infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi.

Art. 27 - Equipaggiamento - Mezzi - Materiali - Attrezzature

L'Associazione provvederà a dotarsi dei mezzi e strumenti necessari allo svolgimento di attività di protezione civile e tutela ambientale nonché di ogni altra attività prevista dagli art. 3 e 4 dello Statuto.

A tal fine sarà istituito un magazzino per la custodia catalogata del materiale disponibile.

Tutto il materiale: equipaggiamento, attrezzature, mezzi, abbigliamento ecc., anche se acquistato con il contributo economico personale del socio, è di proprietà della

Associazione e viene considerato in carico al fondo di dotazione dell'Associazione per cui il socio dimissionario non può trattenere a sé detti beni che vanno restituiti all'Associazione.

Titolo IV I LIBRI SOCIALI

Art. 28 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio, (costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione, a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) entrate derivanti dalla raccolta pubblica di fondi;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

SCIoglimento ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Messina, 26 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto da tutti i soci

Franco Cusella
Pino Morra

per qui scritto.

Corrado
Guglielmo
Frederico

Rosella

Alfieri
Piero

G. Costa
Maurizio